

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02087/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

Anna Collabolletta, Gaetana Natale, Valentina Fico, Beatrice Fiduccia, Alessia Urbani Neri, Emma Damiani, Marinella Di Cave, Iolanda Luce, Fausta Lorusso, Maria Elena Caprio, Angela Caprioli, Maria Laura Cherubini, rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliario "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Avvocature Distrettuali dello Stato di Napoli, Catanzaro, Campobasso, Torino, Salerno, Cagliari e Milano, non costituite in giudizio;

nei confronti

Lucrezia Principio, non costituita in giudizio;

per la declaratoria, previa misura cautelare,

che a ciascuna delle ricorrenti spetta, nella misura corrispondente alla classe stipendiale e ai periodi di astensione di rispettiva pertinenza, la corresponsione delle competenze previste dall'art. 21 R.D. n. 1611/1933, maturate a titolo di onorari di causa per tutti i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro e di adozione di minore ex artt. 16 e segg. del Decr. Lgs. n. 151/2001, a ripartirsi a norma dell'anzidetto art. 21 per sette decimi tra gli Avvocati e Procuratori di ciascun Ufficio, e per tre decimi in misura uguale tra tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Avvocatura Generale dello Stato, con la relativa documentazione;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visti gli art. 41, 49, 52 e 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, per la natura della fattispecie, il Collegio ritiene di fare applicazione di quanto previsto dall'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza di trattazione del merito;

Considerato altresì che il ricorso risulta notificato ad una sola controinteressata;

Considerato che, in ipotesi di accoglimento della domanda, le competenze richieste, già elargite agli altri Avvocati e/o Procuratori dello Stato, dovrebbero essere

rideterminate sottraendo loro quanto percepito, al fine di reintegrare le ricorrenti;
Considerato, quindi, che il Collegio ritiene sussistente un'ipotesi di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., in quanto tutti i suddetti Avvocati e/o Procuratori dello Stato risultano controinteressati sostanziali, come già determinato in precedente contenzioso analogo (TAR Lazio, Sez. I, ord. 18.2.2016, n. 2182);

Considerato che pertanto le ricorrenti dovranno provvedere ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per "pubblici proclami", che si autorizza sin da ora con la presente ordinanza, anche senza indicazione nominativa di ciascun controinteressato ma con indicazione sintetica dei motivi di ricorso;

Considerato che la notificazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Avvocatura Generale dello Stato, contenente i seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di r.g. e data dell'udienza pubblica fissata con la presente ordinanza;
- b) nominativo delle ricorrenti e indicazione delle amministrazioni intimare e costituite;
- c) sunto dei motivi di ricorso;
- d) individuazione, quali controinteressati, di tutti gli Avvocati/Procuratori dello Stato in servizio nel periodo preso a riferimento dalle ricorrenti;
- e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi" della prima sottosezione "Udienze e Ricerche", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato, in esecuzione della presente ordinanza, dovrà pubblicare senza indugio a quanto sopra indicato dopo la

consegna, dalle parti ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza su supporto informatico e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra indicata;

Considerato che a tale consegna le ricorrenti dovranno provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, con conseguente deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi trenta giorni;

Considerato che si rinvia alla fase di merito anche per le spese della presente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), pronunciandosi ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 55, comma 10, c.p.a.:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 marzo 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carminé Volpe, Presidente

Ivo Corraale, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE
Ivo Corraale

IL PRESIDENTE
Carminé Volpe

IL SEGRETARIO